COMUNE DI NOGAREDO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale 23 dell11.5.1998

TITOLO I
I PRINCIPI

Art. 1
Identificazione del Comune

1) Il Comune di Nogaredo, ente autonomo secondo i principi del presente statuto, è costituito dalla comunità delle popolazioni e dei territori del capoluogo e delle frazioni.
2) Confina con i territori dei Comuni di Isera a sud e ovest, con Villalagarina a nord e il fiume Adige ad est.
3) Capoluogo del Comune è Nogaredo. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali, tranne gli uffici di cui il Consiglio comunale abbia deliberato l'istituzione in altre località del territorio.
4) Lo stemma del Comune raffigura un albero di noce al naturale ed ha le seguenti caratteristiche: "D'azzurro, all'albero di noce al naturale, nascente da prato verde, accostato dalle lettere maiuscole C.N. ed aventi le seguenti configurazioni:
- Corona: Murale di Comune;
- Ornamenti: a destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nastro annodato, a strisce color argento e rosso bordeaux.

L'uso dello stemma è riservato esclusivamente al Comune, salvo diversa decisione del Consiglio.
5) Il gonfalone è costituito da un drappo rettangolare rosso carminio bordato e frangiato d'oro, caricato al centro dello stemma comunale, sovrastato dalla scritta dorata disposta ad arco "COMUNE DI NOGAREDO". Il tutto sostenuto da un'asta ricoperta di velluto rosso carminio, ornata di un nastro a spirale, cui il bilico sarà appeso mediante un cordone terminante a nappe; il tutto dorato.

Art. 2
Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici

1) Il comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2) Il comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.

3) Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
4) In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
5) Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
6) Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e possibile eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
7) Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico del comune e le tradizioni culturali.
8) Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
9) Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
10) Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti.Valorizza le diverse culture che nel comune convivono.
11) Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.
12) Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
13) Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
14) L'attività amministrativa del comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
15) Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolto direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

Art. 3
Informazione ai cittadini

1) Il comune assicura ai cittadini della comunità la più ampia informazione sull'attività comunale e sulla gestione dei servizi pubblici.
2) Per il raggiungimento di tali scopi:
a) è assicurato a tutti i cittadini l'accesso agli atti del comune, come regolato dal presente statuto;
b) è assicurata l'informazione sull'attività del comune, delle istituzioni, degli enti ai quali partecipa;

c) l'informazione è promossa mediante servizi giornalistici, radiofonici, televisivi e mediante pubblicazioni periodiche dirette alla comunità.
3) Il comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione.
4) Il comune pubblica e diffonde un "vademecum dell'utente" contenente in particolare:
- ubicazione dei servizi e uffici;
- compiti espletati e prestazioni offerte;
- modalità di accesso.

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
ORDINAMENTO

Art. 4
ORGANI

1) Sono organi elettivi del comune il Consiglio comunale e il Sindaco. Sono organi rappresentativi del comune il Consiglio comunale, il Sindaco, la Giunta.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE.

Art. 5
Ruolo e competenze generali.

1) Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la comunità comunale, ne interpreta gli interessi generali ed esercita, insieme al Sindaco, le funzioni di indirizzo, approvando il documento programmatico da esso proposto.
2) Esso esercita, su tutte le attività del comune, il controllo politico-amministrativo affinchè l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge e nel rispetto del presente statuto e dei regolamenti.
3) Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di controllo politico-amministrativo, sono esercitate su tutte le attività del comune nelle forme previste dal presente statuto.
4) Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco ed, in caso di sua assenza temporanea o impedimento temporaneo, dal Vicesindaco.
5) Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 6
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio esercita tutte le competenze ed adotta tutti gli atti previsti dalla legge e quelli previsti dallo statuto e adotta tutti gli atti necessari al proprio funzionamento.
2) In particolare delibera:
a) lo statuto del comune e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i programmi generali di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e altri enti pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) l'accensione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari che non siano già previsti nel bilancio di previsione;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario comunale o di altri funzionari dirigenti, secondo quanto stabilito dallo statuto;
n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.
3) Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo verifica la coerenza dell'attività amministrativa del comune con i principi dello statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.
4) Esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al comune su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società, che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, interventi per conto del comune ed alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
5) Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.

6) Può, altresì, esprimere orientamenti per l'adozione di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione alla amministrazione ed alla gestione economica delle attività comunali.
7) Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi ai sensi dell'art. 22 comma 3, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spettanti, il rimborso spese.
8. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio istituisce osservatori e si dota di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Revisore dei conti e tenendo conto delle risultanze del controllo di gestione.

Art. 7
Iniziative e Proposte

1) L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun consigliere.
2) Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 8
Norme generali di funzionamento

1) Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, fermo restando quanto disposto dal presente statuto.
2) Nella formulazione dell'ordine del giorno, dopo l'approvazione del verbale dell'ultimo Consiglio è data priorità ai punti non trattati nella seduta precedente.
3) Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. Normalmente articola le modalità stabilite dal regolamento.
4) Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei consiglieri comunali. In tal caso l'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
5) Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili e sia comunque possibile assicurare la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6) Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.
7) Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno 7 consiglieri comunali. In tal caso tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo statuto.
8) Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta oltre la metà dei Consiglieri assegnati.

9) Ogni deliberazione o risoluzione del Consiglio s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
10) Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono dal voto; (art. 45 del TULLRROC)
b) coloro che escono prima della votazione;
c) le schede bianche;
d) le schede nulle;
11) Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
12) Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
13) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse devono essere segrete.
14) Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
15) Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati a riferire su particolari argomenti, con le modalità previste dal regolamento, i rappresentanti del comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonchè funzionari del comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del comune stesso.

Art. 9
Designazioni e nomine consiliari**.**

1) Il presente articolo disciplina le procedure di designazione di competenza del Consiglio comunale per la nomina di persone in seno a organi esterni o interni al comune.
2) Qualora si debbano designare uno o più consiglieri comunali, il Consiglio procede, mediante votazione palese, scegliendo tra i suoi componenti che siano stati proposti e che abbiano preventivamente espresso la propria disponibilità, senza ulteriori formalità.
3) Negli altri casi le candidature sono presentate al Sindaco in forma scritta da parte dei gruppi consiliari e da chiunque ne abbia interesse, entro il periodo indicato dal Sindaco stesso in apposito avviso che viene esposto all'albo pretorio e comunicato ai gruppi consiliari. Le candidature possono essere proposte al Consiglio direttamente dal Sindaco senza le formalità prescritte nel primo capoverso del presente comma.
4) Prima dell'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio, le candidature di cui al precedente comma 3, sono esaminate dalla Segreteria comunale, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso degli eventuali requisiti prescritti.
5) Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro 45 giorni dalla nomina della Giunta o dal termine di scadenza del precedente incarico o, comunque, entro 60 giorni dalla prima iscrizione della proposta all'ordine del giorno, il Sindaco, entro 15 giorni successivi alla scadenza dell'ultimo dei termini suddetti, sentiti i Capigruppo consiliari, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio alla prima adunanza.
6) Quando lo statuto lo preveda, il Consiglio si avvale di commissioni costituite, nel proprio seno, garantendo una adeguata partecipazione delle minoranze. Il regolamento interno determina le forme di pubblicità dei lavori e la partecipazione agli stessi di esperti esterni.

7) Nelle commissioni di cui al comma 6 e nelle commissioni o organizzazioni dell'amministrazione comunale, o alla nomina di rappresentanti in enti, commissioni, organismi, rappresentanze comunali, sono chiamati a farne parte ai sensi di legge, statuto, o regolamento anche membri delle minoranze. I rappresentanti sono eletti con voto limitato.

Art. 10

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali.

1) I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2) I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3) Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
4) Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi del comune;
- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di risoluzioni.
5) Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
- dagli uffici del comune ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
- dal Segretario comunale e dalla direzione degli enti dipendenti dal comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del mandato, in esenzione di spesa.
Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificamente previsti dalla legge o dal regolamento.
6) Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Sindaco, per iscritto. Sono comprese nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, al quale sono comunicate. Il Consiglio provvede all'immediata surrogazione.
7) Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'aula per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale.
8) I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
9) Ai Consiglieri spetta una indennità di presenza determinata nella misura di L. 50.000 (Art. 12 L.R. prevede un massimo di L. 100.000). La misura di tale entità viene annualmente adeguata con provvedimento della Giunta comunale in base al tasso di inflazione programmata.
10) Ogni Consigliere, all'atto dell'assunzione della carica, deve comunicare al Sindaco il proprio recapito sul territorio comunale ai fini della consegna degli avvisi di convocazione e degli altri atti del comune.

Art. 11
I gruppi consiliari

1) I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2) Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta.

Art. 12
Conferenza dei Consiglieri Capigruppo.

1) La conferenza dei Capigruppo viene convocata e presieduta dal Sindaco e ad essa partecipa, per ciascun gruppo consiliare, il Capogruppo o un suo Consigliere delegato.
2) E' l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio della sua funzione di presiedere le adunanze consiliari e, a tal fine, viene richiesto di concorrere alla programmazione dei lavori del Consiglio comunale.
3) Al fine di favorire la partecipazione e l'informazione, la conferenza dei Capigruppo dovrà obbligatoriamente essere convocata prima della predisposizione finale del bilancio, nonchè con antecedenza rispetto alla approvazione e/o attuazione da parte della Giunta delle opere e/o iniziative di maggiore entità, previste nel bilancio di previsione annuale.

Art. 13
Costituzione, composizione, funzionamento delle Commissioni.

1) Il Consiglio comunale si può avvalere di commissioni amministrative e tecniche permanenti, nonchè di Commissioni speciali.
2) Le Commissioni, sia permanenti che speciali, sono costituite su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri.
3) Le proposte della costituzione di dette Commissioni sono oggetto di delibera del Consiglio comunale, con voto palese, e risultano costituite con voto limitato alla maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4) Le proposte delle designazioni di Consiglieri e della nomina di componenti esterni, quando prevista, vengono effettuate secondo le norme stabilite dall'art. 9 del presente statuto.
5) Nelle Commissioni le minoranze dovranno essere adeguatamente rappresentate o con propri Consiglieri o con componenti esterni di loro nomina, come stabilito dal regolamento interno del Consiglio o da regolamenti specifici.
6) Le norme di cui ai precedenti commi 1,2,3,4,5 si applicano in quanto compatibili con la particolare disciplina per talune materie prevista da norme legislative o regolamentari.
7) I poteri ed il funzionamento interno delle Commissioni e la revoca delle designazioni e nomine sono stabiliti dal regolamento interno del Consiglio o da regolamenti specifici.
8) Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge o che comportano l'espressione di apprezzamenti su qualità personali dei soggetti.

Art. 14
Commissioni amministrative e tecniche permanenti.

1) Il Consiglio comunale può costituire Commissioni consultive permanenti per settori organici di materie con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza degli organi del comune.
2) Dette Commissioni esaminano le questioni che vengono loro sottoposte dagli organi comunali e quelle proposte da almeno due membri della Commissione stessa.

Art. 15
Commissioni speciali

1) Il Consiglio comunale può istituire Commissioni consultive speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni amministrative o tecniche permanenti. All'atto della loro istituzione vengono definiti i compiti entro i quali la Commissione deve riferire al Consiglio.
2) Nelle Commissioni speciali, oltre ai Consiglieri, possono essere chiamati a farne parte membri esterni al Consiglio, che siano esponenti delle categorie sociali ed economiche interessate alle problematiche dei lavori della Commissione o che siano dotati di particolari competenze nella materia dei lavori.

CAPO III
La Giunta Comunale

Art. 16
Composizione.

1) La Giunta comunale opera, insieme al Sindaco, per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio.
2) Essa è composta dal Sindaco e da quattro assessori, tra cui uno con la funzione di Vicesindaco, nominati dal Sindaco. Non oltre la metà degli assessori possono essere scelti tra i cittadini non Consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale, nonchè di competenza e qualificazione atta a motivarne la scelta.
3) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Art. 17
Competenze della Giunta.

1) Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti al Sindaco, al Segretario, ai funzionari.

2) Esercita insieme al Sindaco attività di iniziative e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.
3) Riferisce annualmente, in relazione congiunta con quella del Sindaco su analogo argomento, sui risultati ottenuti e sull'attuazione del bilancio pluriennale, del programma di opere pubbliche e dei singoli piani del bilancio annuale o pluriennale.
4) La Giunta, nell'ambito della competenza residuale attribuitale dalla legge e nel rispetto delle competenze attribuitele dal Consiglio comunale, delibera in particolare:
a) l'attuazione degli investimenti deliberati dal Consiglio, la nomina dei progettisti delle opere pubbliche, l'approvazione dei relativi progetti e l'affidamento dei lavori, nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio comunale;
b) l'approvazione dei progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili del comune e l'affidamento dei relativi lavori, nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio comunale;
c) l'espropriazione o l'acquisizione di immobili necessari per l'esecuzione di opere pubbliche, i cui progetti siano già stati approvati;
d) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive dei nuovi prezzi, dell'atto di collaudo, la nomina del collaudatore, l'aggiornamento dei prezzi di progetto, la revisione dei prezzi, le decisioni sulle riserve d'impresa, l'applicazione delle clausole penali, l'autorizzazione dell'affidamento in subappalto, nel rispetto dei limiti contenuti nei piani e programmi deliberati dal Consiglio comunale;
e) le somministrazioni e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo ed i contratti per prestazioni, ancorchè annuali o infrannuali, che per loro natura siano necessari per il funzionamento degli uffici e dei relativi servizi;
f) le locazioni attive e passive;
g) i contratti mobiliari, compresa l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio;
h) le variazioni delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio comunale;
i) i contributi sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite da apposite norme regolamentari, previste dall'art. 7 dalla L.R. 31.07.1993 n.13, le indennità, ad eccezione di quelle per la cui approvazione la legge attribuisce competenza al Consiglio, i compensi, i rimborsi, le esenzioni ad amministratori, a dipendenti, a terzi;
l) gli incarichi di consulenza, con impegno delle relative spese;
m) le azioni ed i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi al comune o proposti contro il comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari o speciali di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il comune per gli esercizi successivi, nonchè la nomina del legale con l'impegno delle relative spese;
n) l'inquadramento delle qualifiche funzionali del personale a seguito del recepimento degli accordi sindacali da parte del Consiglio comunale; l'assunzione di tutti i provvedimenti relativi al personale riservati alla Giunta dalla legge;
o) l'espressione dei pareri ad enti ed organi esterni al comune, che non siano attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario. Restano comunque escluse le risposte per chiarimenti che incidono sulla discrezionalità dell'organo deliberante da inviare alla Giunta provinciale in ordine a deliberazioni assunte dal Consiglio comunale, stante la competenza dello stesso in materia;
5) Spetta altresì alla Giunta adottare tutti gli atti deliberativi che comportino impegni di spesa, eccettuati quelli che la legge o lo statuto riservano agli altri organi del comune o al Segretario comunale.

6) La Giunta esamina le opposizioni avverso le proprie deliberazioni e assume i provvedimenti conseguenti e sottopone al Consiglio le opposizioni alle delibere del Consiglio stesso.
7) Di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta viene data comunicazione ai consiglieri capigruppo contestualmente all'inizio della pubblicazione all'albo.

Art. 18
Funzionamento della Giunta

1) La Giunta esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
2) Adotta le deliberazioni di propria competenza e assume le determinazioni sugli argomenti all'ordine del giorno che non richiedono e non consentono l'adozione di provvedimenti deliberativi.
3) La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa il luogo e la data della riunione. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza dal Vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore più anziano di età.
4) Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
5) Alle adunanze della Giunta partecipano, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità e il personale dell'ufficio segreteria, incaricato dal Segretario con l'assenso della Giunta, per l'espletamento delle funzioni di supporto connesse alla verbalizzazione.
6) Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati alle riunioni di Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti le loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei Conti, i rappresentanti del comune in enti, consorzi, commissioni, nonchè funzionari del comune ed altre persone ritenute utili alla fase istruttoria delle deliberazioni, i quali si assentano al momento della decisione e della votazione.

Art. 19
Gli Assessori

1) Gli Assessori concorrono, con le loro proposte ed il loro voto, all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2) Esercitano, per delega del Sindaco, e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla istruttoria, alla proposta e all'esecuzione degli atti, nonchè ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nell'atto di delega.
3) Gli Assessori verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati dalla Giunta per i settori di loro competenza.
4) Gli Assessori nei casi di inerzia, inefficacia, inefficienza di uno o più settori di loro competenza, ne fanno rapporto al Sindaco per gli opportuni interventi.
5) Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti, le responsabilità degli altri Assessori.
6) Gli Assessori esterni, non facenti parte del Consiglio, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio. Essi hanno l'obbligo di partecipare alle sedute

consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.

Art. 20
Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori.

1) Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco per iscritto. Esse hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del comune. Il Sindaco provvede alla immediata surroga dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
2) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
3) Nel caso di cessazione dalla carica di Assessore per altra causa, oltre a quanto previsto nei precedenti commi 1 e 2, il Sindaco provvede alla surroga con le modalità precisate al comma 1.

Capo IV
Sindaco

Art. 21
Ruolo e funzioni

1) Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il comune e la comunità, promuove ed attua le iniziative e gli interventi più idonei a realizzare le finalità istituzionali del comune e sovrintende ai servizi di competenza statale gestiti dal comune.
2) Interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del comune.
3) Rappresenta il comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4) Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma di opere pubbliche e dei singoli piani del bilancio annuale o pluriennale.

Art. 22
Attribuzioni del Sindaco

1) Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
2) Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
3) Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri comunali dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
4) Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma.

5) Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi stabiliti, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.
6) Rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con privati aventi per oggetto i servizi o le funzioni comunali.
7) Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscano alla competenza della Giunta, del Segretario, dei funzionari.
8) Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.
9) Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
10) Quale ufficiale del Governo, svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al comune.
11) Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni.
12) Presiede le commissioni di gara e stipula i contratti del comune ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 29 - comma 7.

Art. 23
Deleghe.

1) Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori l'adozione di atti o competenze espressamente a lui attribuite, nei casi consentiti dalla legge, con firma dei relativi atti. Tali deleghe possono essere attribuite anche al Segretario, o ai responsabili di servizio nelle materie nelle quali non sussiste discrezionalità di scelta, fermo restando, in entrambi i casi, il potere del Sindaco di avocazione, motivando la riassunzione del provvedimento.
Il Sindaco può, altresì, delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo di cui all'art. 32 del T.U.LL.RR.O.C.
Le deleghe conferite ai singoli Assessori e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla loro adozione.
2) Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il comune nei consorzi, istituzioni, enti, organismi, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
3) Delega l'Assessore che assume la carica di Vicesindaco a sostituirlo in via generale, anche quale ufficiale del Governo, in caso di vacanza della carica, o di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 24
Rappresentanza e coordinamento.

1) Il Sindaco rappresenta il comune negli organi dei consorzi o convenzioni ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore o un Consigliere ad esercitare tali funzioni.

2) Il Sindaco, secondo gli indirizzi del Consiglio e le norme previste dal presente statuto, rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.
3) Riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione e sulle decisioni che eccedono l'ordinaria amministrazione.
4) Il Sindaco, secondo gli indirizzi o le deliberazioni del Consiglio, stipula convenzioni con altri comuni, la Provincia autonoma od altri enti pubblici o privati, per il coordinamento e l'esercizio di funzioni e servizi determinati e ne riferisce al Consiglio.
5) Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, formulati previa consultazione delle categorie interessate e degli utenti, coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 25
Poteri d'ordinanza.

1) Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2) Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3) Le ordinanze di cui ai precedenti commi sono contestualmente depositate presso la segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri.
4) Gli atti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere motivati; sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
5) In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6) Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento, sulla base dei principi previsti dalla L.R. 31 luglio 1993, n.13 e dagli **artt. 92 e 94 del T.U.LL.RR.O.C.**

Art. 26
Vicesindaco

1) In caso di assenza o impedimento temporaneo il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, dal Vicesindaco.

Titolo III
Organizzazione

Art. 27
Principi

1) L'organizzazione amministrativa del comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.
2) I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:
a) professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;
b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
c) orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;
d) anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all'innovazione;
e) analisi della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
f) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
g) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 28
Rapporti con il personale.

1) Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti; l'amministrazione copre le spese nei limiti di regolamento.
2) Il comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
3) Il comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, anche mediante l'adozione di azioni positive, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.
4) Il regolamento del personale disciplina, nel rispetto delle leggi e dello statuto:
a) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
b) i diritti, doveri e sanzioni;
c) l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di disciplina;
d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento.

Art. 29
Segretario Comunale.

1) Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi del comune. Dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive, ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.
2) Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.
3) Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
4) Spetta in particolare al Segretario comunale; con le modalità ed i limiti stabiliti dal regolamento:
a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive e delle proposte, ricevute dagli organi del comune;
b) organizzare, sulla base delle direttive del Sindaco e le proposte degli organi del comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del comune.
5) Il regolamento di contabilità determina l'ambito della gestione degli uffici e servizi comunali assegnata al Segretario.
6) Il Segretario presiede le Commissioni di concorso. Provvede agli atti di gestione del personale che il regolamento gli assegna. E' membro della Commissione di disciplina e provvede alla irrogazione della censura.
7) Il Segretario roga nell'interesse del comune, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla legge. Presiede le Commissioni di gara e stipula i contratti, sempre che non sia incaricato delle funzioni di ufficiale rogante.

Titolo IV
Servizi pubblici.

Art. 30
Principi

1) I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.
2) Il comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.

3) Il comune valorizza la partecipazione degli utenti, accogliendo anche forme spontanee di organizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.
4) Il comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti od organismi senza fini di lucro, nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonchè nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.
5) In ogni caso i servizi devono risultare facilmente accessibili, garantire standards qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione agli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia e di efficienza.

Art. 31
Forme della gestione.

1) I servizi pubblici possono essere gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante le forme collaborative previste dalla legge.
2) La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa sulle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.

Art. 32
Gestione in economia.

1) Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2) Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.
3) La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.
4) Essa riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l' orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.
5) Nella relazione al conto consuntivo i Revisori dei conti esprimono rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

Art. 33
Aziende speciali ed istituzioni.

1) Il comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2) Il comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma aventi prevalente carattere imprenditoriale.
3) La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste, nonchè le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
4) La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

Titolo V
Le forme collaborative e associative.

Art. 34
Principio di cooperazione.

1) Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il comune ha rapporti di collaborazione e di associazioni con gli altri comuni, con le comunità montane, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2) In particolare, il comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di comuni.

Art. 35
Convenzioni.

1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedono la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 84 del T.U.LL.RR.O.C.
2) Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
3) Nell'ambito dei servizi sociali il comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con altri enti e organismi operanti senza fini di lucro.

Art. 36
Partecipazione ad accordi di programma.

1) La promozione o la partecipazione del comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.
2) Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del comune.
3) Gli accordi promossi dal comune prevedono in ogni caso:
a) i soggetti partecipanti;
b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
f) le eventuali procedure di arbitrato.

Art. 37
Consorzi.

1) Il comune partecipa a consorzi con altri comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale ed economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2) L'adesione al consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, della convenzione costitutiva e dello statuto del consorzio.
3) Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa sulle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
4) Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta o del Consiglio.
5) Gli atti fondamentali del consorzio, trasmessi al comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

Art. 38
Unione di comuni.

1) Il comune può dar vita ad una unione con altri comuni aventi caratteristiche omogenee e complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate.

2) In vista della costituzione dell'unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del comune nei rapporti con gli altri comuni interessati.
3) In ogni caso l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

Titolo VI
La partecipazione.

Art. 39
Partecipazione popolare.

1) Il comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2) Agli stessi fini il comune riconosce e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3) La partecipazione popolare si realizza anche nella articolazione del comune in frazioni, secondo le disposizioni stabilite con regolamento.
4) Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e per assicurare l'autonoma espressione delle esigenze delle organizzazioni sociali, il comune può prevedere forme di consultazione su singole materie.

Art. 40
Strumenti di partecipazione.

1) Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e operative, il comune prevede e disciplina:
- assemblee pubbliche finalizzate rivolte ai censiti, o alle associazioni o alle categorie;
- consigli comunali aperti alla partecipazione dei cittadini.

2) Il comune promuove riunioni pubbliche intese a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e gli interessi collettivi e la tutela dei diritti dei cittadini. Tali forum dei cittadini possono essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza. Vi partecipano tutti i cittadini in qualsiasi modo interessati e i rappresentanti dell'Amministrazione, responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
In ogni caso, la consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:
- convocazione di appositi incontri (o forum) con la popolazione;
- consultazione delle associazioni e delle categorie economiche;
- realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione;
- indizione dei referendum consultivi.

3) L'apporto delle associazioni si esplicita attraverso l'acquisizione di pareri o sollecitando proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività.

4) Al fine di promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi, o esporre comuni necessità, i cittadini residenti nel comune, possono presentare all'amministrazione:
a) istanze, per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento;
b) petizioni, per attivare l'iniziativa degli organi del comune;
c) proposte di deliberazioni sugli atti di competenza del Consiglio;
Le istanze e le petizioni devono riguardare materie di competenza del comune, non essere palesemente illegittime, contenere chiaro l'oggetto della richiesta, ed essere regolarmente firmate. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta che deve essere comunque resa entro 90 giorni, ed espressa in termini precisi anche con riferimento ai tempi in cui gli atti o gli interventi sollecitati potranno realizzarsi.
Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali.
L'iniziativa delle petizioni e degli atti di competenza del Consiglio è esercitata da almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del comune mediante presentazione di proposta di deliberazione, redatta in articoli, e accompagnata da una relazione illustrativa sottofirmata dai richiedenti, secondo modalità stabilite dal regolamento. Il regolamento individua, inoltre, le condizioni di ammissibilità della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici, le modalità ed i termini per l'istruttoria della proposta che deve essere posta in discussione dal Consiglio entro tre mesi dalla sua presentazione, anche opportunamente integrata o modificata. La proposta deve contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari per eventuali audizioni in corso d'istruttoria.
Non sono ammesse istanze, petizioni, proposte su materie per le quali non è proponibile il referendum.

Art. 41
Consultazioni popolari e referendum.

1) Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.
2) Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.
3) Possono chiedere il referendum:
a) il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune;
b) il Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati;
4) I referendum possono avere ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazioni del Consiglio, ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del comune.
5) Non possono essere sottoposti a referendum:
a) il documento programmatico preliminare della Giunta comunale;
b) le elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
c) gli atti relativi al personale del comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
d) il regolamento del Consiglio comunale;
e) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi;
f) imposte e tributi comunali;
g) le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti;
6) La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve e chiaro.
7) Il regolamento comunale sulle consultazioni referendarie determina i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità e la validità dei referendum, nonchè le modalità del loro svolgimento.

8) Entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato, formato da tre garanti ed eletto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
9) Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il comitato promotore deve depositare presso la segreteria comunale il numero prescritto di firme autenticate.
10) Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione, fino all'esito del referendum.

Art. 42
Efficacia del referendum consultivo.

1) Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50% degli aventi diritto. Il Consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.
2) Il regolamento prevede i poteri dei Consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.
3) Il Consiglio comunale prende atto del risultato del referendum e uniforma la propria attività alla volontà popolare, salvo quanto prescritto al seguente comma 5.
4) Il referendum non ha luogo qualora il Consiglio comunale deliberi nel senso richiesto dai firmatari entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
5) I risultati del referendum non sono vincolanti per il comune.

Titolo VII
Il difensore civico.

Art. 43
Il difensore civico.

1) Il Comune istituisce autonomamente o in convenzione con altri l'ufficio del difensore civico con il compito di attivarsi, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.
2) All'inizio di ogni mandato, il Consiglio comunale decide se procedere alla nomina di un difensore civico comunale o avvalersi delle altre possibilità previste dall'art. 19 della L.R. 04.01.1993, nr. 1.

Titolo VIII
I principi dell’azione amministrativa

Art. 44
Disciplina dei procedimenti.

1) Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è quello indicato dal regolamento, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento;
Il Consiglio comunale determina con regolamento:
a) in quali casi il termine possa essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento;
c) i criteri per l'individuazione del responsabile della istruttoria;
d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi forniture ed opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative, e ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge o da altro regolamento;
e) il Consiglio comunale, in sede di bilancio di previsione annuale, stabilisce lo stanziamento, in apposito capitolo, per la copertura delle spese postali inerenti le evasioni e le informazioni dell'atto.

Art. 45
Termine del procedimento.

1) Il termine di cui all'art. 44, comma 1, è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento ed è indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.
2) Nel caso che non risulti possibile il rispetto del termine il responsabile del procedimento è tenuto a dare conto con un proprio atto delle ragioni del ritardo.

Art. 46
Trattazione delle pratiche.

1) Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento, in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia. Ove riscontri che la mancanza di strumenti o di risorse rende impossibile tale adempimento, lo segnala per iscritto al Segretario comunale e alla Giunta per i provvedimenti di competenza.
2) Le pratiche di un medesimo genere sono trattate e definite secondo l'ordine cronologico di presentazione o comunque di ricevimento della pratica da parte dell'ufficio competente.
3) Deroghe all'ordine cronologico di trattazione della pratica possono essere disposte con atto motivato, da inserire tra gli atti della procedura.
4) Agli stessi principi si attengono gli uffici comunali per l'istruttoria al fine del pagamento dei fornitori, appaltatori, prestatori d'opera o di servizi del comune.

Art. 47
Adempimenti istruttori.

1) Il responsabile del procedimento, e l'Amministrazione comunale in generale, richiedono pareri facoltativi e dispongono adempimenti istruttori non obbligatori solo quando lo richiedano motivate esigenze di accertamento o valutazione di fatti e situazioni.
2) Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario con atti, nei quali sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate. Fino ad avvenuta presentazione della documentazione integrativa richiesta il termine di cui all'art. 44, comma 1, viene sospeso.
3) Non possono essere richiesti documenti o comunque elementi informativi di cui l'Amministrazione comunale sia già in possesso.

Art. 48
Partecipazione ai procedimenti amministrativi.

1) Nelle materie di propria competenza, il comune assicura la partecipazione dei destinatari dell'atto e degli interessati secondo i principi stabiliti dalle leggi in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi con particolare riferimento alla legge regionale 31.07.1993, n. 13.
2) Fermo restando quanto disposto al precedente comma e le condizioni di maggior favore eventualmente ricorrenti, il procedimento è informato al rispetto del contraddittorio e garantisce la partecipazione dei soggetti, nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti, da:
a) avviso scritto personale in ordine all'avvio del procedimento salve le eccezioni di legge;
b) audizione personale o di un rappresentante delegato nelle forme di legge su fatti rilevanti ai fini della emanazione del provvedimento, nonchè diritto di presenziare alle ispezioni ed agli accertamenti;
c) visione degli atti ed estrazione di copie nei limiti di legge e di regolamento;
d) comunicazione con avviso scritto personale, salve le eccezioni di legge, del provvedimento assunto dall'amministrazione.

Titolo IX
Gestione economico-finanziaria e contabilità.

Capo I
La programmazione finanziaria

Art. 49
La programmazione del bilancio.

1) La programmazione dell'attività del comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio

pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2) Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è presentato dalla Giunta comunale 30 giorni prima il termine di approvazione fissato per il Consiglio. I singoli Consiglieri entro il termine perentorio di giorni 15 dal deposito possono presentare per iscritto osservazioni o proposte. E' deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3) Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 50
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.

1) Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2) Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3) Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4) Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse, in forma sintetica, nei bilanci annuali e pluriennali. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche nel programma e viceversa.
5) Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio annuale e pluriennale approvati.
6) L'approvazione da parte del Consiglio del bilancio o degli atti modificativi della programmazione delle opere ed investimenti in essi previsti nei modi di cui ai precedenti commi, costituisce anche approvazione di programma degli investimenti e di programma delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera b) del T.U.LL.RR.O.C.

Capo II
Autonomia finanziaria.

Art. 51
Le risorse per la gestione corrente.

1) Il comune promuove iniziative e orienta la sua azione al fine di realizzare il principio costituzionale e morale dell'equità tributaria e della partecipazione dei suoi cittadini all'onere finanziario dei servizi erogati, in relazione alle loro capacità economiche e finanziarie e agevolando le fasce più deboli.
2) Il comune persegue nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria adeguando i programmi e le

attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
3) Il comune nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
4) La Giunta comunale assicura agli uffici la strumentazione occorrente per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
Ove si ritenga necessario per un miglioramento del servizio, la Giunta, sentito il Consiglio, provvederà ad appaltare quei servizi che per complessità ed onerosità di gestione lo richiedano.

Art. 52
Le risorse per gli investimenti.

1) La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali, provinciali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2) Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

Capo III
Conservazione e gestione del patrimonio.

Art. 53
La gestione del patrimonio.

1) La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni od acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2) La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare da parte di tutti i responsabili di uffici e dei servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3) La Giunta comunale è responsabile della gestione dei beni patrimoniali disponibili ed adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto privilegiando coloro che versano in situazioni di evidente disagio.
4) I beni patrimoniali del comune non possono di regola essere concessi in comodato ad uso gratuito; le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da motivi di interesse

pubblico e di particolare e grave situazione sociale e concesso dalla Giunta, una volta acquisito il preventivo parere favorevole del Consiglio comunale.
5) I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio per gli immobili, nel caso in cui non vi sia già la previsione a bilancio, e dalla Giunta negli altri casi, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.
6) L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Capo IV
Revisione economico-finanziaria e rendiconto della gestione.

Art. 54
Il revisore dei conti.

1) Il Revisore è organo ausiliario tecnico-consultivo del comune, di cui si potrà avvalere la Giunta ed è eletto dal Consiglio comunale in conformità all'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C.
2) Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al proprio incarico. Qualora durante il triennio il Revisore venga a cessare, per dimissioni od altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione avendo riguardo che il candidato sia iscritto nel medesimo albo professionale di quello cessato. Il subentrante resterà in carica solo per il restante periodo del triennio.
3) Il compenso spettante al Revisore è deliberato all'atto della nomina, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C.
4) Non possono essere nominati Revisori dei conti: i parenti ed affini, entro il 4° grado dei componenti della Giunta in carica; i dipendenti dell'ente; i Consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente; coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque Consiglieri provinciali o comunali di un altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza; coloro che abbiano partecipato alla campagna elettorale per la nomina a Consigliere dell'ente medesimo. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di prestazioni una tantum. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti e in rapporto, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del comune.
5) Il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo secondo le modalità definite dal presente statuto e dal regolamento.
6) Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.
7) Il Revisore dei conti adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 55
Rendiconto della gestione.

1) I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2) La Giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3) Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione giuntale del conto consuntivo e nella quale esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4) Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale nell'anno successivo, entro il termine stabilito dalla legge, in seduta pubblica.

Capo V
Appalti e contratti.

Art. 56
Procedure negoziali.

1) Il comune provvede agli appalti di lavori, servizi, alla fornitura di beni, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2) Gli incarichi, di norma, sono affidati con il criterio della rotazione tenuto conto delle specifiche qualità e competenze professionali dei diversi professionisti.
3) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:
a) il fine che con il contratto si intenda perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma, e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dalla legge e dai regolamenti.
4) Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita, o comunque vigente, nell'ordinamento giuridico italiano.
5) I procedimenti per l'affidamento degli appalti e delle forniture devono rispondere ad essenziali principi di economicità e trasparenza.
6) Gli atti relativi devono essere adeguatamente pubblicizzati. Ogni cittadino ha il diritto di consultarli e/o richiederne copia previa richiesta scritta al Sindaco e pagamento del costo di riproduzione degli stessi.
7) La applicazione delle procedure negoziali sono definite nell'apposito regolamento per la disciplina dei contratti del comune.

Capo VI
Controllo di gestione.

Art. 57
Finalità.

1) Nel rispetto della previsione di legge da introdurre nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2) Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3) Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4) Nel caso in cui attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari per il riequilibrio del bilancio.

Capo VII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 58
Revisione dello statuto.

1) Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2) La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnato dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.
3) Nessuna modifica statutaria può essere adottata entro il semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 59
Commissione statuto.

1) E' costituita con le modalità stabilite all'art.13 la "Commissione statuto", con il compito di formulare proposte di integrazioni e modifiche statutarie e di elaborare la bozza dei regolamenti previsti, da sottoporre al Consiglio comunale.

Art. 60

Adozione dei regolamenti.

1) I regolamenti richiamati nello statuto e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono adottati dal Consiglio entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

Art. 61

Disciplina Transitoria

1) Il presente statuto modificato in base alle disposizioni contenute nella delibera della Giunta Provinciale n. 5153/1 – B del 3 giugno 1994, nonché in relazione alla nuova normativa della L.R. 30 novembre 1994n ne. 3, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione autonoma Trentino – Alto Adige.
2) Sino all'entrata in vigore del presente statuto continuano ad applicarsi le norme dello statuto vigente, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge.
3) Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti si applicano le norme di quelli vigenti, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge.